Comune di San Maurizio Canavese

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

	ORDINANZA **NUMERO 29 DATA 03/05/2018**	

SERVIZIO Area Gestione e Manutenzione del Territorio

OGGETTO:

MANUTENZIONE DELLE RIVE E TAGLIO DELLA VEGETAZIONE LUNGO I FOSSI E/O CANALI DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che il Comune di San Maurizio Canavese è inserito nella Zona di Allertamento meteo "L" della Regione Piemonte.

Dato Atto che sempre di più i fenomeni metereologici sono caratterizzati da eventi con strettissimi tempi di preavviso e da notevole intensità sull'assetto idrogeologico a livello locale, non gestibili ed affrontabili tramite le procedure di mitigazione del rischio.

Preso atto che precipitazioni molto forti ed abbondanti possono causare, come già accaduto, allagamenti di strade ed aree pubbliche ed abitazioni private.

Richiamato l'avviso del Consorzio Riva Sinistra Stura datato 15 marzo 2018 relativo all'obbligo di provvedere alla pulizia dei fossi irrigatori e diramatori così come disposto dal relativo regolamento consortile per l'uso delle acque provenienti dalla Stura.

Dato atto che ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523/1904, tutt'ora vigente, spetta ai proprietari frontisti la difesa e la sistemazione dei corsi d'acqua minori. Ai sensi della stessa norma è obbligo dei proprietari la pulizia e la manutenzione di alvei e sponde in corrispondenza delle opere di attraversamento.

Ravvisata la necessità di provvedere alla pulizia di canali e fossi siti sul territorio comunale di San Maurizio Canavese al fine di mantenere pulite e sgombre da materiali e depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea ed arborea le rive;

Considerato che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

Appurato lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali e fossi sul territorio comunale, con conseguente aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua.

Considerato che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo.

Rilevato che per canali e fossi gravanti su aree private si intendono applicabili gli artt. 37 e 37 bis del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R"* per gli specifici aspetti relativi agli interventi consentiti, alla fascia di intervento, alle disposizioni di legge cui gli interventi sono soggetti.

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10077 www.comune.sanmauriziocanavese.to.it
Telefono 011-9263211 Fax 011-9278171 C.F. - P.IVA: 01126920014

Comune di San Maurizio Canavese
PROVINCIA DI TORINO

Visti gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali.

Visti gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi.

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/uol/Agr del 17/09/2012, con cui si chiarisce che gli interventi di manutenzione idraulica con taglio piante effettuati negli alvei sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

Ritenuto indispensabile, per ragioni di manutenzione idraulica e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori di terreni e/o aree collocati lungo dei fossi e canali esistenti su tutto il territorio comunale di provvedere direttamente ad eseguire la perfetta ripulitura degli alvei di detti canali o fossi, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti, e precisamente di provvedere entro una fascia massima di 4 metri del ciglio di sponda:

- allo sfalcio e all'eliminazione della vegetazione sulle rive e nell'alveo dei corsi d'acqua;
- al taglio dei rami degli alberi che si protendono oltre il confine della proprietà;
- alla pulizia ed all'espurgo delle sezioni scorrevoli e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- al mantenimento delle sponde dei fossi laterali in modo da impedire il franamento di terreno;
- ad evitare quelle pratiche che possono favorire il processo accelerato di erosione superficiale (ad es. arature profonde, scavi con mezzi meccanici, diserbo, ecc.);
- alla rimozione di materiali e detriti presenti negli alvei e che possano determinare occlusione degli stessi;

Di operare gli interventi almeno due volte all'anno entro il 30 aprile per la stagione primaverile ed entro il 30 novembre per la stagione autunnale 2018.

RENDE NOTO CHE

Tutti i rifiuti vegetali e gli eventuali materiali di risulta derivanti dalle operazioni di cui sopra vengano smaltiti presso discariche autorizzate;

E' inoltre assolutamente **VIETATO:**

- Procedere alla pulizia dei fossi e canali attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua;

DISPONE

Che gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e quanto necessario ad ottemperare a quanto sopra indicato, siano eseguiti entro i termini sopra fissati.

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10077 www.comune.sanmauriziocanavese.to.it
Telefono 011-9263211 Fax 011-9278171 C.F. - P.IVA: 01126920014

Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

Che in caso di inadempienza siano applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative e, in caso di situazioni di urgente necessità, si proceda d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, alla rimozione di piante, ramaglie ect. avvalendosi di ditta allo scopo incaricata dallo scrivente Comune con spese poste a carico dei proprietari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.

Che la Polizia Municipale e gli Uffici Tecnici Comunali siano incaricati della Vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante pubblicazione di gg 15 all'Albo Pretorio on line del Comune a tempo indeterminato, inserzione sul sito web istituzionale www.comune.sanmauriziocanavese.to.it ed affissione di manifesti nei luoghi preposti.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento sia ammesso proporre ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di avvenuta pubblicazione.

Che le informazioni in merito a quanto riportato dalla presente, possono essere richieste presso l'Area gestione e manutenzione del territorio ai nn. 0119263292 / 0119263273

Il Responsabile dell'Area
Firmato digitalmente
Pagliuca Umberto

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10077 www.comune.sanmauriziocanavese.to.it
Telefono 011-9263211 Fax 011-9278171 C.F. - P.IVA: 01126920014